



Comune
di Anzola
dell'Emilia

COMUNE DI ANZOLA

Lunedì, 04 novembre 2013

Sport

L' Anzolavino sorpassa l' Osteria Grande con un Guerra scatenato	1
Da Il Resto del Carlino del 2013-11-04T04:01:00	
Anzola 64 Sampolese 66 ANZOLA: N....	2
Da Il Resto del Carlino del 2013-11-04T04:01:00	

Pubblica amministrazione

Irap dei professionisti senza certezze	3
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:04:00	
Caserme e rifugi «gratis» ai Comuni	5
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:04:00	
Alfano: «Flessibilità sui nuovi utilizzi»	7
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:04:00	
Addio al cash in cerca di regole	8
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:04:00	
Cinque miliardi di opere bloccate	10
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:04:00	
Scuola-lavoro, si rafforzano gli stage	12
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
Apprendistato «junior» da rilanciare	15
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
La pausa per i figli guarda a entrambi i genitori	17
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
Riscossione associata, caos per 6mila Comuni	20
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
Dal decreto Pa sui sindaci arrivano 12 nuovi obblighi	22
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
Rifiuti con Tares «semplificata»	24
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
Dirigenza ai segretari senza nuovi costi	25
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
I controlli della Pa per il cambio sede	27
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	
Piani urbanistico-edilizi: niente freni al commercio	29
Da Il Sole 24 Ore del 2013-11-04T07:05:00	

Partita a due volti Il tiro di Grosso si ferma sul palo: il gruppo di Brunetti spreca troppi palloni e resta a bocca asciutta.

L'Anzolavino sorpassa l'Osteria Grande con un Guerra scatenato

Osteria Grande 0 **Anzolavino** 1 OSTERIA GRANDE: Carapia, Cesari, Veronese, Arcesilai, Landi, Cremonini, Grosso Fra., Baratti (18' st Bergami L.), Piscopo, Lipparini, Vazquez. All. Brunetti.

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi (21' st Barbolini), Marani, Benuzzi (31' st Gabusi), Ferrarese, Magnani Mir., Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Arbitro: Ammirati di Reggio Emilia.

Rete: 32' st Guerra.

Note: ammoniti Lipparini, Mazzeo, Marani, Sabbi.

16

CALCIO

PROMOZIONE

GIRONO C

VITTORIA CORALE

IL BIANCOVERDI NON MOLLANO NONOSTANTE L'IMPEGNO IN COPPA DI MERCEDESLI SCORSO FRA I PIÙ INCISSI CRISI E CHOMKOV

MOMENTO CHIAVE

ALLA FINE DELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO TATTINI VIENE ESPULSO DURANTE UN'AZIONE CONFUSA

Landolfi lancia un Casalecchio eroico

Ancora in vetta La squadra di Biagini difende il vantaggio giocando in dieci per un tempo



CASALECCHIO: Romano, Cavattoni, Tattini, Landolfi, Salomone (1' st Nardelli), Cruci, All. Biagini. **BARBARICELLA**: Brandi, Scipione, Veneri, D'Amico, Bianchi, Landi (22' st Barbolini), Veroni, Cremonini, Baratti, Marani (21' st Gabusi), Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

CASALECCHIO 1
Bagnacavallo 0

CASALECCHIO: Romano, Cavattoni (1' st Nardelli), Tattini, Landolfi, Salomone (1' st Nardelli), Cruci, All. Biagini. **BARBARICELLA**: Brandi, Scipione, Veneri, D'Amico, Bianchi, Landi (22' st Barbolini), Veroni, Cremonini, Baratti, Marani (21' st Gabusi), Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

PORTUENSE: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

PORTUENSE: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Il Gramanica torna a sorridere: Branda mette nei guai il Corticella

Gli attaccanti I padroni di casa interrompono la striscia negativa, mentre gli uomini di Scagliarini falliscono il decollo



OSTERIA GRANDE: Carapia, Cesari, Veronese, Arcesilai, Landi, Cremonini, Grosso Fra., Baratti (18' st Bergami L.), Piscopo, Lipparini, Vazquez. All. Brunetti.

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi (21' st Barbolini), Marani, Benuzzi (31' st Gabusi), Ferrarese, Magnani Mir., Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

OSTERIA GRANDE 0
Anzolavino 1

OSTERIA GRANDE: Carapia, Cesari, Veronese, Arcesilai, Landi, Cremonini, Grosso Fra., Baratti (18' st Bergami L.), Piscopo, Lipparini, Vazquez. All. Brunetti.

OSTERIA GRANDE: Carapia, Cesari, Veronese, Arcesilai, Landi, Cremonini, Grosso Fra., Baratti (18' st Bergami L.), Piscopo, Lipparini, Vazquez. All. Brunetti.

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi (21' st Barbolini), Marani, Benuzzi (31' st Gabusi), Ferrarese, Magnani Mir., Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense

Real San Lazzaro

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense

Real San Lazzaro

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense

Real San Lazzaro

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense

Real San Lazzaro

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

Portuense: Sironi, Ricci, Caravita (31' st Barbolini), Tattini, Frascassini, Demare, Brandi, Carroli, Carroli (22' st Mazzeo), Brandi (1' st Barbolini), All. Baratti.

REAL SAN LAZZARO: Saraceni, Ferrar, Sironi (22' st Barbolini), Carroli, Veneri, Magnani, Mantovani, Monaco, Guerra, Carroli (22' st Mazzeo), Magnani Gab.. All. Ottani.

I nodi della crescita IL PESO DELLE IMPOSTE.

Irap dei professionisti senza certezze

Azzerati i fondi per esentare i «piccoli», sarà la delega fiscale a chiarire chi non paga.

Francesca Barbieri Cristiano Dell' Oste L' avvocato che utilizza lo studio di un collega non deve pagare l' Irap. Al pari del commercialista che lavora solo come sindaco di società e ha avuto per un certo periodo - in tempi diversi - una segretaria e un praticante. O come il medico o il legale che hanno una segretaria part-time con funzioni puramente esecutive. In tutti questi casi, però, i contribuenti hanno dovuto arrivare fino in Cassazione per vedersi riconosciuta l' esclusione dall' imposta, spendendo tempo e denaro, e affrontando le incertezze della definizione di «autonoma organizzazione» (il requisito in assenza del quale l' imposta regionale non è dovuta).

Questa è la situazione in cui si trovano oggi tanti professionisti e imprese individuali, a meno di un mese dal termine per il versamento degli acconti del 2 dicembre. E le cose - almeno per ora - non sembrano destinate a migliorare con il 2014, visto che le disposizioni dettate un anno fa per ridurre l' Irap sui piccoli sono state praticamente svuotate negli ultimi mesi.

I fondi azzerati La legge 228/2012 stanziava 682 milioni per il triennio 2014-2016, aprendo di fatto alla possibilità di escludere dall' Irap i professionisti e le imprese individuali che non hanno dipendenti e usano beni strumentali al di sotto di un certo valore (si veda l' articolo in basso). Il fondo, però, è stato eroso rapidamente: i 188 milioni stanziati per il 2014, ad esempio, sono stati via via dirottati per coprire i bonus edilizi e per i mobili (15 milioni), le misure del decreto "del fare" (15,9 milioni) e quelle previste dal decreto Iva-lavoro (150 milioni).

Con il risultato che oggi rimarrebbe in cassa la miseria di 7,1 milioni. Ma il condizionale è puramente teorico, perché il Ddl di **stabilità** ora all' esame del Parlamento sopprime l' autorizzazione di spesa, in pratica defianziando il fondo.

Pertanto, anche se le risorse fossero rimaste al loro posto, sarebbero state inutilizzabili, perché non è mai stato emanato il decreto dell' Economia con cui chiarire il valore minimo dei beni strumentali. Senza dimenticare che secondo la Cassazione il valore dei beni è influente ai fini del concetto di «organizzazione»: e quindi alcune delle micro-imprese con beni strumentali appena sopra la soglia avrebbero sicuramente intentato ricorso.

Il rebus, insomma, resta tutto da risolvere. La speranza più concreta di una soluzione è affidata al

disegno di legge della delega fiscale (As 1058), già approvato alla Camera e ora in commissione Finanze al Senato. Il testo - all' articolo 11, comma 2 - incarica il Governo di chiarire la definizione di «autonoma organizzazione» adeguandola ai principi più consolidati definiti dai giudici, nell' ottica di escludere dall' Irap i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori.

Le risorse in gioco La legge 228/2012 citava espressamente le «persone fisiche», mentre il Ddl della delega fiscale resta un po' più sul vago, parlando di «piccoli imprenditori».

Quale che sia la definizione esatta, comunque, non è difficile individuare il perimetro dei soggetti interessati a un chiarimento definitivo.

Nell' anno d' imposta 2010 - ultimo per il quale le Finanze abbiano **pubblicato** il dato disaggregato - 2,6 milioni di persone fisiche hanno dichiarato quasi 2,4 miliardi di imposta netta, su un totale che supera i 30 miliardi contando le somme versate dalle grandi imprese (Spa e Srl pagano oltre 18 miliardi) e dalla **pubblica amministrazione** (quasi 10 miliardi).

È evidente, allora, che i 188 milioni stanziati per il 2014 avrebbero coperto solo una piccola parte dell' Irap riconducibile alle persone fisiche. Ma va detto che non tutti questi contribuenti sono effettivamente privi di organizzazione e che, d' altro canto, molti di coloro che sono stati esonerati dalla Cassazione hanno già smesso di pagare, e quindi non hanno bisogno di fondi a copertura. Come dire: non si tratta solo di pagare meno, ma anche di pagare con certezza.

Per avere una norma chiara, però, bisognerà aspettare non solo la delega - che potrebbe anche trovare una corsia preferenziale abbinandosi alla legge di **stabilità** per il 2014 - ma i decreti delegati che dovranno essere emanati dal Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Patrimonio pubblico TRA SPENDING REVIEW E FEDERALISMO.

Casermi e rifugi «gratis» ai Comuni

Mille beni della Difesa per enti locali e regioni, che però subiranno il taglio dei trasferimenti STRADE PARALLELE L' iniziativa va avanti insieme al programma di dismissioni immobiliari da 500 milioni di euro varato con la manovrina.

Eugenio Bruno Antonello Cherchi La macchina del federalismo demaniale tenta di rimettersi in moto. Nel 2011 aveva, infatti, iniziato a scaldare i motori, ma la caduta del Governo Berlusconi e il passaggio di testimone all' Esecutivo dei professori ne aveva rallentato, se non quasi fermato, il cammino. Ora si riparte con una dote di mille beni - per l' esattezza 953 - messi a disposizione dal ministero della Difesa con un' operazione consegnata insieme al ministero dell' Economia. Casermi, terreni, campo sportivi, rifugi alpini, strade che i militari non utilizzano più e che gli enti locali potranno richiedere all' Agenzia del demanio, alla quale la Difesa provvederà a trasferirli.

Questo sentiero verrà percorso in parallelo al piano di dismissioni immobiliari che il ministero dell' Economia ha messo nero su bianco nella manovrina correttiva del mese scorso e che, entro i primi di dicembre, dovrebbe portare al trasferimento di 50-60 cespiti dal Demanio alla Cassa depositi e prestiti. Un' operazione che farà affluire nelle casse dello Stato circa 500 milioni di euro con cui contenere il deficit di quest' anno e, attraverso il fondo di ammortamento dei titoli di Stato, ridurre il debito pubblico. Nel 2014 dovrebbe poi esserci una seconda tranche di trasferimenti, dal valore di libro di almeno 1,5 miliardi, che utilizzerà Invimit, la Sgr immobiliare del Tesoro in via di decollo.

Soffermandoci in questa sede sul federalismo demaniale e, in particolare, sulle disponibilità dei due settori speciali (perché disciplinati da regole proprie) della Difesa e dei Beni culturali, occorre innanzitutto sottolineare che nella lista dei mille beni militari - elenco che al momento riguarda gli immobili che si trovano nelle regioni a statuto ordinario ma che in un prossimo futuro sarà integrato con altri 500 cespiti presenti nelle regioni a statuto speciale - si ritrovano molte proprietà che già a inizio estate del 2011 il ministero di XX settembre aveva valutato potessero essere trasferite agli enti locali.

Quell' operazione poi si bloccò per il cambio di Governo: venuta meno la spinta della Lega, il federalismo - da quello demaniale a quello fiscale - fu infatti messo in naftalina.

Se ora la questione riprende vigore è perché il passaggio di beni viene visto soprattutto in chiave di risparmi e reperimento di risorse. Da una parte, infatti, i militari si liberano di proprietà non più utilizzate

e il cui mantenimento è molto oneroso, dall'altra si chiede a regioni, comuni e province di farsi avanti per valorizzare quegli immobili sia in chiave sociale, con investimenti utili alla collettività, ma anche in un'ottica di mercato, con operazioni da cui provengano introiti per le amministrazioni **locali** e, a ricambio, per lo Stato. L'ingresso della nuova fase è dovuto all'articolo 56-bis del decreto del Fare, che ha disegnato una procedura più snella per il trasferimento dei beni dal centro alla periferia. Anche se per rendere l'operazione ancora più appetibile agli **enti locali**, che avranno tempo fino al 30 novembre per richiedere i beni attraverso il sito dell'agenzia del Demanio, si stanno studiando ulteriori modifiche (si veda l'articolo a fianco).

Pur giudicando in maniera positiva l'opportunità offerta ai comuni «perché genuinamente orientata a far fare dal basso le operazioni che il territorio vuole», il vicepresidente dell'**Anci** con delega al patrimonio immobiliare, nonché sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo (Pdl), sottolinea che ci sono almeno due aspetti che vanno modificati per far ripartire effettivamente la macchina del federalismo demaniale.

Il primo è che lo stesso decreto del Fare impone ai municipi di destinare all'abbattimento del debito dello Stato il 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari, anche se si tratta di beni di loro proprietà; la seconda - spiega ancora Cattaneo - è che per ogni bene trasferito il comune si vedrà decurtati i trasferimenti erariali.

Con l'effetto quasi paradossale - aggiunge - che se riceverà un immobile affittato, «l'affitto lo percepirà fino alla scadenza del contratto mentre i trasferimenti gli verranno tagliati per sempre». Da qui la sua richiesta di «temporizzare la riduzione dei trasferimenti».

Agli elenchi della Difesa si aggiungono quelli dei Beni culturali. Se, però, per la Difesa si tratta di riprendere il filo del discorso, i Beni culturali hanno fatto qualche passo in più. Sono, infatti, 19 i beni già trasferiti agli **enti locali**, mentre per altri 25 sono stati sottoscritti tra Demanio e amministrazioni gli accordi di valorizzazione e ora si deve procedere al passaggio dei cespiti. «Agli inizi del 2011 - spiega Gianni Bonazzi, direttore del servizio coordinamento e studi del segretariato generale dei Beni culturali - abbiamo istituito una cabina di regia con l'agenzia del Demanio e questo ci ha consentito di andare avanti. Bisogna, comunque, ricordare che l'assegnazione dei beni è subordinata a un progetto di valorizzazione che l'**ente locale** deve predisporre e c'è sempre l'eventualità che, laddove quel progetto non venga rispettato, l'immobile ritorni nella disponibilità del Demanio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA REGOLE VECCHIE E NUOVE Gli esordi A dare il via al federalismo demaniale è stato il decreto legislativo 85 del 2010, che ha previsto il trasferimento dei beni statali a comuni, province, città metropolitane e regioni. Il meccanismo, però, si è inceppato perché nel novembre 2011 c'è stato il cambio di guardia a Palazzo Chigi tra Berlusconi e Monti, che ha fatto venir meno, tra l'altro, la spinta propulsiva della Lega. Inoltre, per gli **enti locali** l'acquisizione dei nuovi beni non ha mai avuto un grande appeal per via dei vincoli esistenti sulle procedure per il cambio di destinazioni d'uso. La nuova norma Il decreto del Fare (Dl 69/2013, convertito dalla legge 98) ha previsto una rivitalizzazione del federalismo demaniale attraverso la semplificazione delle procedure. In particolare, secondo l'articolo 56-bis i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni devono presentare all'Agenzia del demanio una richiesta dei beni statali che vogliono acquisire. I termini per presentare le domande si sono aperti il 1° settembre e si chiuderanno il 30 novembre. La procedura. Le richieste sono vagliate dall'Agenzia del demanio, che deve rispondere entro 60 giorni. In caso di risposta positiva, il bene diventa di proprietà del **amministrazione locale**. Se entro tre anni dal trasferimento l'immobile non risulta utilizzato, l'Agenzia del demanio se lo riprende.

Le modifiche.

Alfano: «Flessibilità sui nuovi utilizzi»

La scommessa è fare in modo che gli **enti locali** trovino conveniente acquisire i beni statali. A parte le vicissitudini di Governo, con il cambio di testimone tra Berlusconi e Monti che nel 2011 ha di fatto bloccato il nascere del federalismo demaniale, sull'operazione - così come su altre dismissioni - ha anche pesato il tiepido interesse delle amministrazioni periferiche e del mercato verso il patrimonio messo a disposizione da Roma. Che fare, per esempio, di una caserma se poi diventa complicato cambiarne la destinazione d'uso?

Al ministero della Difesa, che ha appena messo sul tavolo circa mille beni e si prepara ad allargare il tiro dell'offerta, il problema se lo sono posto. E sono state individuate alcune soluzioni, che si stanno perfezionando per poi cercare di inserirle nel disegno di legge di **stabilità**.

«Intanto - spiega il sottosegretario Gioacchino Alfano, che sta seguendo il discorso degli immobili militari - c'è il problema degli standard urbanistici. Tutti i beni della Difesa non vengono computati nei piani urbanistici comunali. La caserma, il terreno, l'aeroporto, il magazzino sono come "buchi neri". Nel momento, però,

che l'immobile passa dalla nostra disponibilità a quella del municipio, si pone il problema del cambiamento d'uso e degli indici urbanistici: per decidere la destinazione del bene, infatti, la giunta comunale deve attenersi al piano urbanistico, piano che però non poteva prendere in considerazione il nuovo cespite perché fino al trasferimento era sempre stato un "fantasma". L'idea è di specificare con una norma che le proprietà trasferite dalla Difesa ai comuni vanno ad aggiungersi agli indici urbanistici già esistenti, lasciando così maggiori margini di manovra ai sindaci».

Un altro problema a cui si sta cercando di porre mano è quella della certezza dei tempi dei cambi di destinazione d'uso. «E ciò - prosegue Alfano - soprattutto nella prospettiva di valorizzazione dell'immobile finalizzata alla vendita. Quale imprenditore può, infatti, essere interessato ad acquistare un bene sulla cui riqualificazione non ha garanzie perché la lunghezza delle procedure può cambiare le carte in tavola? La proposta è, pertanto, di introdurre meccanismi meno aleatori. Per esempio, i pareri delle soprintendenze potrebbero essere trasferiti dagli uffici **locali** al ministero, così che ci sia maggiore uniformità di vedute. Ma soprattutto, l'intera procedura di cambio di destinazione deve essere vincolata a una tempistica certa. Con questi interventi si possono perseguire le finalità della nuova fase del federalismo fiscale, ovvero riattivare l'economia e permettere agli **enti locali** di fare cassa. Se così fosse, la Difesa potrebbe anche chiedere alle amministrazioni una parte dei rendimenti: una valorizzazione d'onore nella misura del 35 per cento».

A. Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



PAGAMENTI ELETTRONICI.

Addio al cash in cerca di regole

Tra i punti controversi il regolamento Ue sulle «interchange fee» TRANSAZIONI SENZA CONTANTI Per avere benefici strutturali devono essere adottate politiche che assicurino competitività, innovazione ed economicità per gli utenti.

Valerio De Molli I pagamenti elettronici, carte di credito in testa, sono in crescita esponenziale: oggi nel mondo rappresentano il 60% del totale, con transazioni raddoppiate tra il 2001 e il 2012.

Le nuove tecnologie porteranno un'ulteriore accelerazione: già al 2014 i pagamenti online cresceranno del 20% all'anno e quelli via dispositivi mobile del 52,7 per cento.

Agevolare la transizione verso la cashless society può portare benefici strutturali, apprezzabili soprattutto in tempi di crisi: riduzione del sommerso (un aumento delle transazioni elettroniche tra il 5% e il 15% in Italia può valere recuperi fiscali tra i 3 e i 14 miliardi di euro), minori costi di gestione del contante (oggi oltre 100 miliardi di euro nella Ue), stimolo alla crescita (nel mondo, tra il 2008 e il 2012, sono stati creati 983 miliardi di dollari dai maggiori consumi legati ai pagamenti elettronici, di cui 11 nel nostro Paese). Per concretizzare queste potenzialità occorre adottare politiche per assicurare la competitività del mercato, spingere l'adozione dei nuovi strumenti e garantire l'economicità per gli utilizzatori.

La Ue, nell'ultimo decennio, ha agito per creare un mercato unico dei pagamenti elettronici competitivo, trasparente e innovativo. La pubblicazione lo scorso luglio di un nuovo pacchetto di proposte è un ulteriore passo in avanti.

Sono state introdotte infatti misure per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, stimolare gli acquisti online e aumentare la sicurezza dei consumatori.

A fronte di questi obiettivi, certamente condivisibili, alcuni interventi proposti rischiano di avere un effetto contrario a quello sperato.

Il nuovo regolamento sulle interchange fee - le commissioni interbancarie sulle carte, da anni al centro del dibattito tra circuiti di pagamento, esercenti e consumatori - propone un tetto massimo a livello Ue (0,2% per ogni transazione via carta di debito e 0,3% per le carte di credito), mentre oggi le fee sono fissate su base nazionale con criteri di mercato. Questa spinta all'uniformità non tiene conto della disomogeneità di sviluppo dei diversi mercati nazionali e non chiarisce quale possa essere l'impatto sui consumatori. La Commissione propone un regime di price-regulation, che è una extrema ratio di solito



giustificata da un fallimento di mercato: la presenza di molti attori tradizionali e nuovi entranti rende discutibile questa interpretazione.

Anche dalla prospettiva dei cittadini emergono delle cautele, come dimostrato dall'esperienza di Paesi come Spagna, Australia e Stati Uniti, che hanno sperimentato in passato forti riduzioni delle commissioni interbancarie. Secondo uno studio dell'Università di Madrid, dalla riduzione del 57% delle fee, i consumatori spagnoli hanno avuto oneri aggiuntivi per 2,4 miliardi legati all'incremento dei costi delle carte, mentre il risparmio degli esercenti non si è tradotto in un calo dei prezzi dei beni. Anche l'impatto sui bilanci delle banche potrebbe essere problematico, vista la difficile congiuntura attuale: per il Regno Unito, per esempio, si prevede una riduzione degli introiti per 1,5 miliardi di euro l'anno, con ulteriori rischi legati alle extra-riserve di capitale da accantonare dovute alla normativa di Basilea 3.

Altri punti controversi riguardano l'eliminazione della clausola della honor all card rule (l'obbligo per gli esercenti di accettare tutte le carte) e l'introduzione del co-badging (la possibilità di avere su una stessa carta più brand di pagamento) che comporterebbero rischi per la sicurezza delle transazioni, dati i diversi standard di protezione applicati e genererebbero confusione su consumatori ed esercenti visti i diversi Pin, regole e tempi di chiusura delle pratiche contabili.

È necessario che tali questioni trovino una risposta puntuale in sede di emendamento al Parlamento europeo, prevedendo una maggiore autonomia delle Autorità nazionali nella determinazione dei parametri da regolare su base locale, come le interchange fee.

L'Italia, poi, deve recuperare un forte ritardo: siamo sedicesimi in Europa con un terzo delle transazioni elettroniche della media Ue e il contante costa al Paese circa 15 miliardi all'anno. Occorre che il Governo rilanci il suo impegno su una questione che non è trascurabile per il Paese. Molto si può fare: ridurre ulteriormente la soglia di utilizzo del cash (già abbassata a mille euro nel 2011), accelerare la diffusione dei pagamenti elettronici nei rapporti con la Pa (in accordo con l'Agenda digitale), incentivare gli esercenti all'installazione di Pos di nuova generazione, attuare misure premiali per i consumatori che utilizzino carte di pagamento (Corea del Sud e Argentina hanno previsto il rimborso di una quota dell'Iva per i pagamenti tramite moneta elettronica, ma altre soluzioni potrebbero essere ideate). Sono solo alcune idee che potrebbero essere lanciate anche in sede di dibattito Ue, per trovare regole efficaci per l'ammodernamento dei sistemi di pagamento nazionali.

Managing Partner The European House-Ambrosetti © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Infrastrutture/1. I dati del secondo monitoraggio Ance: in Lombardia 990 milioni congelati nelle casse di Comuni e Province.

Cinque miliardi di opere bloccate

A sette mesi dall' allentamento del **Patto** di **stabilità** lieve calo delle risorse inutilizzate.

Valeria Uva Chiuso a chiave nella cassaforte di Comuni e Province c'è un tesoretto di cinque miliardi, disponibile solo in teoria per altrettante opere pubbliche.

Di fatto quei cinque miliardi (un miliardo solo in Lombardia) restano congelati, bloccati dai vincoli del **Patto** di **stabilità** interno.

E consola poco apprendere dal monitoraggio costante dell' Ance che questa montagna di risorse è andata leggermente diminuendo nel corso dell' anno: a luglio, in base alle prime analisi dei costruttori, ammontava a 5,3 miliardi (si veda Il Sole 24 Ore dell' 11 luglio). Oggi, a sette mesi di distanza dall' allentamento del **Patto** di **stabilità** interno avviato con il decreto sblocca-debiti, sono 4,9 i miliardi fermi nelle casse degli **enti locali** (-7,5%).

È sempre l' associazione dei costruttori che ha aggiornato i dati, servendosi delle certificazioni fornite dai segretari generali alle Regioni ai fini del patto regionale verticale. E ha sollevato il «caso» nell' audizione sulla Legge di **stabilità** tenutasi la scorsa settimana al Senato.

La Regione più ricca è la Lombardia, che da sola ha in cassa il 20% del gruzzolo (si veda la cartina a fianco). Un primato negativo che di fatto si traduce in una paralisi degli investimenti e delle nuove opere pubbliche.

A pesare in questo primo posto c'è, da un lato, il fatto che i Comuni lombardi si sono dimostrati virtuosi nell' uso delle risorse pubbliche e «fedeli» al **Patto**, ma in parte anche il semplice dato, geografico e politico, della numerosità degli **enti locali** presenti in Regione che fa da moltiplicatore del blocco.

Uno degli aspetti più singolari nella ripartizione regionale dei fondi bloccati è l' insolita vicinanza tra il Nord e il Sud. È vero infatti che le otto Regioni del Nord da sole hanno accumulato nel forziere 2,415 miliardi (il 48% del totale), ma anche il Sud, insieme con le Isole, ha accumulato 1,547 miliardi (il 31,2% del totale), a parziale smentita del luogo comune che vuole gli **enti locali** meridionali sempre in strutturale deficit finanziario.

Resta il fatto che da nord a sud Comuni e Province potrebbero riversare subito sul territorio queste risorse, creando occupazione e sviluppo. Innanzitutto contribuendo a saldare la mole di pagamenti arretrati, ma subito dopo anche programmando nuove opere pubbliche.

«Non c'è più tempo da perdere - commenta il presidente dell' Ance, Paolo Buzzetti - dobbiamo



assolutamente allentare i vincoli del **Patto** interno e istituire una sorta di golden rule, di corsia preferenziale per le opere più urgenti».

Manutenzione delle strade, edilizia scolastica, lavori anti-dissesto idrogeologico: sono queste le classiche opere gestite dagli **enti locali** che potrebbero essere avviate.

Una golden rule per «interventi diretti su edilizia scolastica, contrasto al dissesto idrogeologico e manutenzione strade» l'ha chiesta anche l' **Upi**, l' Unione delle Province sempre in sede di audizione sulla Legge di **stabilità**.

Sia gli operatori che le pubbliche amministrazioni sono delusi dal timido sforzo incluso nella Legge di **stabilità** per l' anno prossimo. Con una mano il Governo ha allentato le maglie per un miliardo (ma solo per il 2014), con l' altra però ha irrigidito per il triennio 2014-2016 i vincoli per le Regioni. «Il risultato è che le due misure di fatto si annullano» commenta ancora Buzzetti.

Non solo: come fanno notare i sindaci dell' **Anci** questa flessibilità concessa solo per un anno, di fatto, non farà partire nuove opere. «Per riavviare l' edilizia - hanno precisato in commissione i rappresentanti dei Comuni - sono necessarie misure strutturali, che consentano di tornare a programmare opere pubbliche». Per l' **Anci** «almeno cinque anni, questo è il periodo medio di progettazione e realizzazione di un' opera **pubblica**».

Intanto i segnali che arrivano ai costruttori in questo periodo non lasciano spazio a nessuna, timida, ripresa. Sintetizza Buzzetti: «Non siamo ancora al blocco dei cantieri, ma registriamo un pericoloso aumento dei ritardi nei pagamenti, ormai siamo a una media di sei mesi e oltre». E conclude: «Per il mercato immobiliare, dopo piccoli segnali di risveglio, da settimane è tutto di nuovo fermo, per paura delle nuove tasse sulla casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Formazione. Per favorire l'occupazione dei giovani più «link» tra istituti superiori e mondo produttivo, potenziati dalle novità del decreto Carrozza Il puzzle delle opportunità.

Scuola-lavoro, si rafforzano gli stage

Sono quasi 230mila gli studenti (+20%) che partecipano a progetti e tirocini in azienda.

Francesca Barbieri Claudio Tucci Quasi 230mila giovani in stage accolti da 80mila imprese, enti ed altre strutture ospitanti. I ponti tra aule scolastiche e mondo produttivo si moltiplicano e potrebbero allargarsi ancora grazie alle novità previste dal decreto Carrozza, ora al Senato per il via libera definitivo (il termine scade tra una settimana, l'11 novembre) che prevede il rafforzamento delle esperienze studio-lavoro per i ragazzi delle superiori e formazione in azienda per i docenti (si vedano le schede a lato).

Ma alcune criticità restano. I percorsi di alternanza - introdotti nel 2005 dal decreto 77 per i ragazzi dai 15 ai 18 anni - continuano per ora a essere più frequenti per gli allievi degli istituti professionali (150mila, il 65,5% del totale) e tecnici (55mila, pari al 24,3%), mentre sono ai minimi tra i liceali (appena 21.554, il 9,5%). Si tratta di esperienze - vicine agli stage o ai tirocini - che si fondano sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio e le "ambizioni" dei giovani. E che il Miur monitora ogni anno attraverso l'Indire, l'Istituto nazionale di documentazione,

innovazione e ricerca educativa: nell'ultimo report - che sarà presentato a fine mese a Verona al salone «Job&Orienta» - si conferma la maggior partecipazione di studenti delle ultime due classi delle superiori (77%), mentre l'alternanza è una perfetta sconosciuta nelle prime classi delle superiori.

Il trend è comunque positivo: l'anno scolastico 2012-2013 ha certificato 228mila studenti in stage che, seppure siano appena il 9% del totale degli iscritti alle superiori, sono cresciuti del 20,3% in 12 mesi. Balzo in avanti anche sul fronte degli istituti coinvolti (+34,3%, 3.177 scuole contro le 2.365 dell'anno prima), per i percorsi attivati (+18,5%, 11.600 rispetto a 9.791). E in forte aumento è pure il numero di strutture che hanno aperto le porte ai giovani: +19,2%, 77.991 (di cui oltre 45mila imprese), contro le 65.447 dell'anno scolastico 2011-2012.

Dati confortanti, secondo il Miur, soprattutto se si allarga l'orizzonte temporale e si scorre il calendario all'indietro. Nel 2006-2007 gli studenti in alternanza erano 45.879. In pratica in sette anni sono quintuplicati. La crescita è stata di ben 7 volte, nello stesso arco temporale considerato, per le strutture ospitanti, passata da 10.665 (2006-2007) alle 77.991 (2012-2013). «È la miglior risposta a chi continua a non capire che tra scuola e lavoro ci deve essere un dialogo. Sul tema occorre demolire, rottamare una

posizione ideologica che fino ad ora non ha aiutato», sottolinea il sottosegretario Gabriele Toccafondi. Che aggiunge: «Istruzione e mondo del lavoro si devono parlare, collaborare per il bene dei ragazzi e delle imprese. Ce lo chiedono i giovani, i professori. Ma soprattutto ce lo chiede la realtà che ogni giorno ci ricorda che la disoccupazione giovanile ha superato il 40% (40,4% a settembre, ultimo dato Istat) e che 137mila aziende non trovano qualifiche professionali specifiche».

Ma qualche ombra resta e ci sono aspetti da migliorare. C'è ancora molta diversità di approccio - anche culturale - tra i singoli istituti: le esperienze di alternanza, infatti, presentano ancora caratteristiche assai diversi in termini di articolazioni interne, tipo di stage, risorse coinvolte, modalità di valutazione e certificazione, e non ultimo i costi. Di qui, secondo il Miur, l'esigenza di uniformare questi percorsi, che sono un canale di esperienza fondamentale per gli studenti che permette un primo contatto con il mondo del lavoro.

Ci sono, infine, margini di miglioramento anche sull'efficacia degli stage e sul ruolo che queste esperienze possono giocare sul futuro dei giovani una volta diplomati. Nell'anno scolastico 2011/12, gli studenti diplomati tra quelli che hanno svolto percorsi di alternanza sono stati poco meno di 9mila: se rispetto all'anno scolastico precedente, i "lavoratori" sono cresciuti dell'11,5% e il trend è positivo anche per chi si è iscritto all'università o frequenta corsi formativi, c'è anche un buon numero di ex studenti, circa uno su cinque, che risulta fuori dal mercato del lavoro (inattivo o disoccupato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA I NUMERI 228mila Studenti È il numero di ragazzi coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 2012/2013 45,6% Le scuole Nell'anno scolastico 2012/2013 a utilizzare l'alternanza come metodologia didattica sono state 3.177 scuole secondarie di secondo grado su 6.972 (il 45,6%). Dei 3.177 istituti, il 44,4% è rappresentato da scuole professionali, il 34,2% da tecnici, il 20% da licei e l'1,5% da altri istituti 11.600 Gli stage attivati Sono i percorsi di alternanza attivati lo scorso anno scolastico, il 18,5% in più rispetto all'anno scolastico 2011/2012 Le ultime novità sul fronte dei tirocini e dell'apprendistato per i giovani previste dal decreto 76/2013 e dal decreto Carrozza, in fase di conversione CARTA DELLO STAGISTA Un regolamento ministeriale andrà adottato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto Carrozza (il termine scade l'11 novembre), per definire «diritti e doveri» degli studenti dell'ultimo biennio della secondaria di II grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il testo dovrà ridefinire anche le modalità di applicazione agli studenti impegnati in stage, tirocini o alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ORIENTAMENTO Potenziate le attività di orientamento degli studenti.

Dall'anno scolastico 2013-2014 si anticipa l'avvio dei percorsi di orientamento - finora previsti nel quinto anno delle scuole superiori - al quarto anno e, in base alle modifiche intervenute con il DI Carrozza, si prevede il loro inserimento anche nell'ultimo anno delle scuole medie. Budget: 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui dal 2014, da assegnare direttamente alle scuole. Interventi specifici per studenti disabili.

TIROCINI FORMATIVI La legge Giovannini sul lavoro prevede che un decreto Istruzione-Mef, da adottare entro il 31 gennaio 2014, debba fissare criteri e modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per realizzare tirocini in azienda, destinati a studenti della quarta classe delle superiori. Il DI Carrozza prevede anche misure per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda per gli studenti delle superiori.

ERASMUS IN AZIENDA In base al DI Carrozza le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli Istituti possono stipulare convenzioni con le imprese per la realizzazione di progetti formativi per lo svolgimento da parte dello studente di un periodo di formazione in azienda, sulla base di un contratto di apprendistato (probabilmente di terzo livello).

Le convenzioni stabiliscono i corsi di studio interessati e il numero di crediti formativi riconoscibili (massimo 60).

APPRENDISTATO Il decreto Carrozza apre a un programma sperimentale, per il triennio 2014-2016,

per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle superiori, attraverso contratti d' apprendisto. Si dovrà stipulare una convenzione scuola-impresa. Sul fronte dell' apprendistato professionalizzante le Regioni hanno adottato linee guida con la rimodulazione dell' orario della formazione pubblica in base al titolo di studio (si può scendere a 80 o 40 ore). STAGE NELLA PA Indennità monetarie per gli stagisti della pubblica amministrazione, finanziate da un fondo creato dal DL 76/2013 (legge Giovannini).

L' articolo 2 prevede, infatti, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, lo stanziamento di due milioni di euro l' anno per consentire alle amministrazioni dello Stato, anche quelle a ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento.

UNIVERSITÀ Incentivi alle università per gli stage degli studenti iscritti nell' anno accademico 2013-14.

A disposizione 3 milioni per il 2013, 7,6 milioni per il 2014. Il Miur, sentita la Crui, dovrà fissare criteri e modalità per la ripartizione, su base premiale, di questi fondi tra gli atenei statali che attivano tirocini di almeno 3 mesi con enti pubblici o privati. Le università attribuiscono agli studenti le risorse assegnate sulla base di graduatorie formate secondo regolarità degli studi, votazione media degli esami e Isee.

NEET Sono previste borse di tirocinio formativo per giovani che non lavorano e non studiano tra i 18 e i 29 anni, residenti (ma anche domiciliati) nelle Regioni del Mezzogiorno. Ai tirocinanti è riconosciuta un' indennità di partecipazione, in linea con quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l' anno 2013, 16 milioni per il 2014 e 96 milioni per il 2015. Il budget complessivo a disposizione per l' intervento, nei tre anni, ammonta a 168 milioni di euro.

ANALISI.

Apprendistato «junior» da rilanciare

di Giampiero Falasca Tra i tanti luoghi comuni che stanno frenando il contratto di apprendistato, uno va molto di moda pur essendo profondamente sbagliato: si dice che il contratto è troppo difficile da usare, perché la frammentazione delle norme a livello regionale rende eccessivamente complessa, per le aziende, la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Questo luogo comune non corrisponde alla realtà normativa, in quanto con il Testo unico del 2011 il legislatore ha introdotto importanti elementi di semplificazione che hanno sostanzialmente sterilizzato ogni possibile conflitto o sovrapposizione di norme, assegnando ai contratti collettivi un ruolo centrale di regolazione della materia. Queste considerazioni valgono tuttavia solo per la forma oggi più diffusa di apprendistato, quello professionalizzante, rivolto ai giovani che hanno terminato la scuola dell'obbligo.

Se invece si vanno a esaminare le altre due tipologie di apprendistato - quello qualificante, per i ragazzi dai 15 ai 25 anni, oppure quello di alta formazione - la critica sull'eccessiva complessità normativa diventa ancora valida e attuale.

Le norme che regolano questi contratti sembrano scritte per scoraggiare in tutti i modi il mercato del lavoro - in particolare le aziende e i lavoratori - a utilizzare questi rapporti come possibili strumenti di ingresso al lavoro. Rinvii che si sovrappongono tra loro, definizioni ridondanti e complesse (meno di quelle contenute nella legge Biagi, ma comunque nel solco di tale normativa), frammentazione territoriale, creano una nebulosa che rende difficile - almeno a chi non segue professionalmente la normativa del lavoro - la comprensione di cosa sono, ed a cosa servono questi rapporti.

Questo è un problema che va risolto con urgenza, perché stiamo parlando di forme contrattuali cruciali per la crescita del mercato del lavoro. In particolare, la forma di apprendistato qualificante per i più "junior", dovrebbe svolgere un ruolo essenziale di "cerniera" tra percorso scolastico e mondo del lavoro e, in particolare, dovrebbe consentire di trattenere nel sistema educativo quei giovani ad alto rischio di dispersione scolastica, garantendo una alternanza tra istruzione tradizionale, e formazione tecnica svolta anche mediante attività lavorativa. I problemi, tuttavia, non si esauriscono a livello normativo. Infatti, l'alto livello di complessità delle regole che disciplinano questo contratto non ha impedito alle Regioni e alle Province autonome di regolare, in maniera molto estesa sul territorio, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (al contrario di quanto accaduto con la precedente tipologia di



apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che era rimasta inattuata in quasi tutto il territorio nazionale).

Esiste, quindi, seppure molto complessa, una piattaforma di regole ormai completa, che potrebbe consentire l'avvio concreto del contratto.

Eppure, nonostante il completamento del quadro normativo, i rapporti di monitoraggio effettuati annualmente dall'Isfol dimostrano che le Regioni hanno difficoltà a definire una specifica offerta formativa per questa tipologia di apprendistato. Insomma, come spesso accade nel nostro sistema, le buone idee prima devono passare tra refole cervelotiche e poi vanno a sbattere contro il muro di gomma dei ritardi della pubblica amministrazione (seppure con tante e lodevoli eccezioni) di qualsiasi livello, centrale e locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Le misure per la famiglia.

La pausa per i figli guarda a entrambi i genitori

Dopo i cinque mesi di congedo obbligatorio per la madre, si può fruire dell'astensione facoltativa.

PAGINA A CURA DI Alessandro Rota Porta
Ornella Lacqua Il congedo di maternità e il congedo parentale sono disciplinati dalla legge 53/2000, che ha poi dato luogo al Testo unico sulla maternità e sulla paternità (il Dlgs 151/2001). Vediamo, dunque, quali sono le caratteristiche dei diversi tipi di congedo.

Il congedo di maternità È la cosiddetta astensione obbligatoria: la lavoratrice in gravidanza, alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro nel periodo di cinque mesi che intercorre tra i due mesi precedenti e i tre mesi successivi al parto, eventualmente nel periodo tra la data presunta e la data effettiva del parto stesso, se quest' ultima cade dopo la data presunta.

La lavoratrice può anche optare per il congedo «flessibile», vale a dire avvalersi della possibilità di svolgere l'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gestazione, per assentarsi il mese precedente il parto e i quattro mesi successivi. In questo caso, occorre il parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente in materia di sicurezza.

La domanda di congedo flessibile deve essere presentata all'Inps prima della fruizione del congedo o anche successivamente, purché le attestazioni del medico specialista siano state acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Viceversa, il congedo di maternità può essere anticipato se la lavoratrice è occupata in lavori gravosi e pregiudizievoli: per queste ipotesi è la direzione territoriale del lavoro (Dtl) che dispone l'interdizione anticipata, previo accertamento medico.

Dal 1° aprile 2012 (DI 5/2012) è entrata in vigore una nuova procedura nel caso di gravi complicazioni in gravidanza o nel caso di condizioni di salute che possano essere aggravate dalla gravidanza: la lavoratrice deve presentare la richiesta - con il certificato medico - alla Asl e non più alla Dtl. Se il certificato di gravidanza a rischio è rilasciato da un ginecologo libero professionista, la lavoratrice deve poi recarsi presso un medico della Asl.

Il congedo post partum spetta ai padri lavoratori nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa o affidamento esclusivo al padre.

MATERNITÀ E PATERNITÀ

La pausa per i figli guarda a entrambi i genitori

Dopo i cinque mesi di congedo obbligatorio per la madre, si può fruire dell'astensione facoltativa

di Ornella Lacqua

Le opzioni disponibili

1	2	3	4
Congedo di maternità Dlgs 151/2001, art. 28 Dopo 5 mesi di congedo obbligatorio per la madre, si può fruire dell'astensione facoltativa per il padre.	Congedo parentale Dlgs 151/2001, art. 29 Dopo 5 mesi di congedo obbligatorio per la madre, si può fruire dell'astensione facoltativa per il padre.	Congedo di paternità Dlgs 151/2001, art. 30 Dopo 5 mesi di congedo obbligatorio per la madre, si può fruire dell'astensione facoltativa per il padre.	Congedo di paternità post parto Dlgs 151/2001, art. 31 Dopo 5 mesi di congedo obbligatorio per la madre, si può fruire dell'astensione facoltativa per il padre.

Le regole

1) IL MEDICATO
Per l'allattamento due ore al giorno

2) L'INDENNITÀ
In caso di disoccupazione paga l'Inps

DOMANDE E RISPOSTE

- 1** Il congedo di maternità...
Il congedo di maternità è disciplinato dalla legge 53/2000 e dal Dlgs 151/2001. La lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di cinque mesi, di cui tre mesi precedenti e due mesi successivi al parto.
- 2** Il congedo parentale...
Il congedo parentale è disciplinato dalla legge 53/2000 e dal Dlgs 151/2001. Il padre ha diritto a un congedo parentale di cinque mesi, di cui tre mesi precedenti e due mesi successivi al parto.
- 3** La malattia...
La malattia è disciplinata dalla legge 53/2000 e dal Dlgs 151/2001. La lavoratrice ha diritto a un congedo di malattia di cinque mesi, di cui tre mesi precedenti e due mesi successivi al parto.
- 4** Il congedo di paternità...
Il congedo di paternità è disciplinato dalla legge 53/2000 e dal Dlgs 151/2001. Il padre ha diritto a un congedo di paternità di cinque mesi, di cui tre mesi precedenti e due mesi successivi al parto.

Durante l'astensione obbligatoria la dipendente ha diritto a un'indennità a carico dell'Inps pari all'80% della retribuzione media giornaliera, senza vincoli di anzianità. Il datore di lavoro deve integrare la retribuzione per le giornate non indennizzabili dall'Inps e nei casi in cui i Ccnl lo prevedano. Con la circolare 139/2011, l'Istituto ha fornito le istruzioni sulla possibilità di ripresa anticipata del lavoro in caso di interruzione spontanea della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità: in pratica, le lavoratrici possono riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa - con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro - previo via libera del medico specialista del Ssn o convenzionato e di quello del lavoro.

Il congedo parentale Il congedo parentale (la cosiddetta astensione facoltativa) spetta, nei primi otto anni di vita del bambino, a ciascun genitore lavoratore. Sono previsti al massimo sei mesi di astensione dal lavoro (continuativi o frazionati).

L'astensione complessiva di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi (si può arrivare a undici mesi, ma solo se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi).

La legge di **stabilità** 2013 ha introdotto la possibilità di fruire dei congedi anche a ore, secondo le disposizioni adottate dai Ccnl o dai contratti collettivi di secondo livello.

Per effetto delle modifiche apportate al Testo unico dal Dlgs 119/2011, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, per ogni figlio minore con disabilità grave, hanno diritto (entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino) a prolungare il congedo parentale (continuativo o frazionato) per un periodo non superiore a tre anni.

Questo a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del genitore.

Durante l'astensione facoltativa spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione percepita dal richiedente nel mese o periodo lavorato prima dell'inizio dell'astensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA IL CHIARIMENTO Stop alla penalizzazione I contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per donazioni del sangue e congedo parentale sono conteggiati per determinare l'anzianità contributiva del lavoratore. Lo precisa il DI 101/2013 sulla **pubblica amministrazione**, convertito in legge la scorsa settimana.

L'articolo 4-bis del decreto, aggiunto in sede di conversione, inserisce infatti questi periodi nelle fattispecie escluse dall'applicazione delle riduzioni dei trattamenti pensionistici previste dall'articolo 24, comma 10, del DI 201/2011.

Le opzioni disponibili Le quattro tipologie di congedo a sostegno della famiglia e della genitorialità 1 **Congedo di maternità e di paternità** (articolo 16, Dlgs 151/2001) I **DESTINATARI** 8I lavoratori subordinati, sia privati sia pubblici, compresi gli apprendisti e i dirigenti 8Lavoratrici disoccupate, sospese, agricole, a domicilio, colf o badanti che abbiano i requisiti richiesti 8Iscritte alla gestione separata (con particolari requisiti) LE **CONDIZIONI E LA DURATA** 8Due mesi prima della data presunta del parto (un mese prima in caso di congedo flessibile) 8Tre mesi dopo il parto (quattro in caso di congedo flessibile) 8Per tutti i periodi di interdizione anticipata disposta dalla Dtl o dalla Asl LA **RETRIBUZIONE** 8È pari all'80% della retribuzione giornaliera (per le lavoratrici dipendenti) o del reddito (per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps), per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione dal lavoro LE **PARTICOLARITÀ** 8Fino al 2015, il padre ha diritto a un giorno di congedo obbligatorio e a due giorni di congedo facoltativo. È riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione, che va anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l'Inps 2 **Congedo parentale** (articolo 32, Dlgs 151/2001) 8Lavoratori dipendenti pubblici e privati in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali, adottivi o affidatari 8Lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'Inps 8Non spetta, invece, ai genitori disoccupati o sospesi, a colf e badanti e ai lavoratori a domicilio 8Per un periodo complessivo che non superi i dieci mesi tra i due genitori e fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino 8È possibile fruirne a ore se questo è previsto dalla contrattazione collettiva (è una facoltà in stand-by

nella Pubblica amministrazione) 8 È il 30% della retribuzione del genitore che ne fa richiesta, percepita nel mese o nel periodo lavorato precedente l' inizio del congedo 8 Fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per un periodo massimo di sei mesi tra i genitori, se non ricorrono particolari condizioni reddituali 8 La legge 92/2012 ha introdotto per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher di baby sitting da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi 3 Riposi giornalieri per allattamento (articoli 39-41 del Dlgs 151/2001) 8 Madre lavoratrice dipendente, anche in caso di adozione o affidamento 8 Padre lavoratore dipendente in ipotesi specifiche, come l' affidamento esclusivo del figlio, il decesso o la grave infermità della madre 8 Decorre dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto, ed è fruibile fino al primo anno di età del bambino 8 Due ore al giorno (anche continuative) in caso di orario di lavoro pari o superiore alle sei ore 8 Un' ora al giorno se l' orario di lavoro è inferiore alle sei ore 8 L' indennità è pari all' ammontare dell' intera retribuzione spettante al lavoratore 8 La madre ha diritto ai riposi anche durante il congedo parentale del padre 8 Spetta anche alle lavoratrici che siano in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita 4 Congedo matrimoniale (Regio decreto legge 1334/1937) 8 Spetta sia ai dipendenti del settore pubblico, sia a quelli del settore privato 8 In occasione del matrimonio spettano di norma quindici giorni di congedo 8 Deve sussistere almeno una settimana di dipendenza nell' azienda 8 Il congedo non spetta nel caso di solo matrimonio religioso 8 È prevista la normale retribuzione giornaliera del lavoratore 8 Spetta anche ai lavoratori extracomunitari che contraggono matrimonio all' estero 8 L' assegno è pagato direttamente dall' Inps ai lavoratori disoccupati che abbiano presentato domanda entro un anno dalla data del matrimonio.

Tributi. Le Regioni alla Consulta contro la gestione in rete - Decisione il 3 dicembre.

Riscossione associata, caos per 6mila Comuni

Quarta proroga in vista per i servizi di Equitalia.

Giuseppe Debenedetto La riscossione dei tributi **locali** va verso la quarta proroga per Equitalia, ma lascia 6mila comuni nel caos del passaggio alle funzioni associate.

Dal 1° gennaio 2014, infatti, scatta per gli **enti** sotto i 5mila abitanti (3mila se appartenenti alle comunità montane), l'obbligo di gestire in forma associata quasi tutte le funzioni fondamentali, compresa la riscossione delle entrate.

La gestione associata L'obbligo è previsto dal DI 78/2010 e dal DI 95/2012 (che ha ridefinito il raggio di azione), imponendo al 70% dei comuni di optare per uno dei due moduli ammessi: l'unione o la convenzione. Una scelta in realtà difficile da effettuare, trattandosi di forme associative completamente diverse: la prima configurata come **ente**, con propri organi, un proprio bilancio e una propria dimensione territoriale; la seconda invece estremamente flessibile, variabile nel tempo e facilmente modificabile scaduti i termini previsti per la sua adozione.

Per questi, ma anche per altri motivi, dieci Regioni hanno sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la legittimità dell'associazionismo obbligato: l'udienza è fissata per il prossimo 3 dicembre. I tempi sono comunque ristretti e bisogna scongiurare un caos nella gestione dei tributi e più in generale dei servizi che dal 2014 andrebbero svolti in forma associata.

I problemi in campo Peralto, la nuova disciplina è riscritta dal disegno di legge Delrio, quindi una proroga è senz'altro necessaria.

Andrebbe inoltre risolta la questione delle società comunali che gestiscono le entrate **locali** e che coprono un bacino di utenza di oltre cinque milioni di cittadini.

Il legislatore vede con sfavore le società partecipate, assoggettandole alla normativa sul **patto di stabilità** e ai vincoli di assunzione di personale e impedendo la costituzione ai comuni sotto i 30mila abitanti.

Inoltre, l'articolo 4 del DI 95/2012 (sebbene mutilato dalla sentenza 229/13 della Consulta, ma solo per le società delle Regioni) impone entro la fine del 2013 di privatizzare o liquidare le aziende strumentali. Una disposizione, questa, ritenuta non applicabile alle società in house (Corte dei Conti Campania 188/2013) ed esclusa se configuriamo la riscossione dei tributi come svolgimento di funzioni.

Sulla natura dell'attività, però, ci sono posizioni diverse: per la giurisprudenza maggioritaria si tratta di



un servizio pubblico **locale** (Consiglio di Stato 5461/11, 236/06, 5318/05; Tar Catania 621/10; Tar Napoli 1458/08). Per l' Antitrust e altra giurisprudenza è un' attività meramente strumentale (AS580, 581 e 596/09; Tar Toscana 377/11, Corte dei Conti Toscana 15/11). Per l' **Anci** si tratta invece di una **pubblica** funzione (nota 13/9/2010). Occorre peraltro fare i conti con la giurisprudenza comunitaria, che ritiene applicabile all' attività di riscossione la direttiva servizi 2006/123 (conclusioni avvocato generale Ue del 16/11/11 e sentenza 10/5/2012).

È auspicabile, quindi, che la legge delega - che utilizza indifferentemente i termini «funzioni» e «servizi» - chiarisca definitivamente anche questo aspetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le tappe 01|IL PRIMO STEP Il DI 203/2005 ha istituito Riscossione Spa (oggi Equitalia) e le ha affidato il servizio di riscossione fino al 2010 (termine poi prorogato più volte) 02|L' ADDIO A EQUITALIA La legge 106/2011 aveva fissato al 31 dicembre 2011 la scadenza per i Comuni per dire addio alla riscossione diretta di Equitalia. Il termine, prorogato per tre volte, è ora inderogabilmente fissato al 31 dicembre 2013 03|GESTIONE ASSOCIATA Dal 1° gennaio 2014, scatta per gli **enti** sotto i 5mila abitanti (3mila se appartenenti alle comunità montane), l' obbligo di gestire in forma associata quasi tutte le funzioni fondamentali, compresa la riscossione delle entrate.

Quest' obbligo è previsto dal DI 78/2010 e dal DI 95/2012: il 70% dei comuni deve optare per uno dei due moduli ammessi, l' unione o la convenzione 04|PAROLA ALLA CONSULTA Dieci Regioni hanno sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la legittimità dell' associazionismo obbligato: l' udienza è fissata per il 3 dicembre prossimo 05|IL DL DEL FARE Il decreto legge 69/2013 ha già ridimensionato i poteri di Equitalia e ha anticipato l' eliminazione dell' aggio 06|LA DELEGA FISCALE Il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale consente a Equitalia di proseguire la riscossione in attesa della riorganizzazione dei Comuni.

Decreto Pa. Richieste di informazioni sui capitoli di spesa.

Dal decreto Pa sui sindaci arrivano 12 nuovi obblighi

ENTRO FINE ANNO Sanzioni fino a 5mila euro al dirigente che non invia alla Funzione pubblica l'ennesimo monitoraggio sulle spese per consulenze.

Arturo Bianco Per dare attuazione al Dl 101/2013 sul pubblico impiego (convertito dalla legge 125/2013), gli **enti locali** si trovano di fronte a 12 adempimenti, tra fornitura di informazioni, partecipazione a censimenti, deliberazioni e scelte da inserire nel programma per il fabbisogno del personale. Alcuni di questi adempimenti sono obbligatori - con sanzioni nel caso di inadempienza - altri sono una condizione per poter usare le opportunità previste dallo stesso provvedimento.

Questi vincoli si aggiungono ai numerosi compiti che gravano sui comuni, per la prima volta, in questi mesi: l'adozione del codice di comportamento integrativo (entro la metà di dicembre), del regolamento sulle incompatibilità (entro il 27 gennaio 2014), del piano per la lotta alla corruzione e per la trasparenza (entro la fine di gennaio), la **pubblicazione** sul sito internet dei dati richiesti dal Dlgs 33/2013 (entro la fine di dicembre) e il regolamento sulla disciplina delle sanzioni per la violazione alle informazioni sugli amministratori. Vediamo, dunque, quali sono i principali adempimenti previsti dal Dl 101/2013.

Le amministrazioni che non partecipano al monitoraggio sulle autovetture dovranno tagliare ulteriormente le relative spese. Per i dirigenti e i responsabili che non trasmetteranno entro l'anno al dipartimento della Funzione **Pubblica** i dati disaggregati sulla spesa per le consulenze, matureranno la responsabilità disciplinare e quella amministrativa, e dovrà essere irrogata una sanzione compresa fra 1.000 e 5.000 euro. Si tratta della stessa sanzione prevista in caso di violazione degli accresciuti vincoli di spesa per il conferimento di questi incarichi. Inoltre, si dovrà prevedere nel bilancio preventivo l'istituzione di un capitolo di spesa dedicato a questa voce, fatti salvi gli incarichi previsti da specifiche leggi.

Nella programmazione del fabbisogno, le amministrazioni dovranno assumere a tempo determinato, se ne ricorrono le condizioni, gli idonei nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e potranno deliberare di avvalersi delle graduatorie di altre Pa, anche per le assunzioni flessibili. Dovranno decidere, ancora - dopo aver partecipato al monitoraggio della Funzione pubblica e applicando i principi che saranno dettati in un Dpcm ad hoc di dare corso alla stabilizzazione dei



lavoratori precari in possesso dei requisiti di anzianità triennale maturati alla data di conversione del decreto, il 30 ottobre (e non più, come nel testo iniziale, a quella della sua entrata in vigore) e dei Cococo che sono stati prestabilizzati, cioè assunti a tempo determinato, in base alle previsioni delle leggi Finanziarie per il 2007 e per il 2008.

A latere, si deve decidere la proroga delle assunzioni a tempo determinato che raggiungono i 36 mesi: a differenza delle regole dettate dalla legge di **stabilità** 2013 questa possibilità è riservata esclusivamente alle figure che gli **enti** decidono di stabilizzare. Nello stesso documento, dovranno decidere di avvalersi delle graduatorie regionali degli Lsu e degli Lpu per le assunzioni di dipendenti per posti per i quali si prevede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo. Gli **enti** devono inoltre determinare quante unità di personale appartenente alle categorie protette devono avere in servizio e procedere alla loro assunzione, anche se sono soggetti a divieti di assunzione, e in deroga ai tetti di spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA I capitoli aperti AUTOMOBILI Fornire dal 2014 le informazioni richieste per il censimento sulle autovetture (pena, il taglio del 50% delle spese per l'esercizio di auto del 2013) CONSULENZE Trasmettere alla Funzione pubblica entro il 31 dicembre 2013 i dati disaggregati sulla spesa per incarichi di consulenza e studio; istituire un capitolo di spesa per gli incarichi di studio e consulenza, salvo quelli previsti per legge SOCIETÀ CONTROLLATE Delibera della giunta per la revisione dei contratti di servizio con le società e gli **enti** controllati, per arrivare a ridurre la spesa. Entro i 3 mesi successivi, le società rinegoziano, con oneri in diminuzione, i propri contratti ASSUNZIONI Previsione di assunzioni a tempo determinato di coloro che sono inseriti nelle graduatorie a tempo indeterminato e uso delle graduatorie di altre Pa POSTI VACANTI Delibera di adesione alla ricognizione della Funzione pubblica delle vacanze di posti dirigenziali, con obbligo di usare le graduatorie in caso di assunzioni IDONEI IN GRADUATORIA Partecipazione al monitoraggio della Funzione pubblica sugli idonei nelle graduatorie per concorso e su coloro che hanno i requisiti per le stabilizzazioni CONCORSI RISERVATI Prevedere l'indizione di concorsi riservati per la stabilizzazione dei lavoratori precari nel rispetto dei principi fissati da un Dpcm ad hoc COCOCO Prevedere l'assunzione dei Cococo assunti a tempo determinato nel rispetto dei principi fissati da un Dpcm ad hoc LSU Obbligo di usare le graduatorie regionali per l'assunzione di Lsu ed Lpu per le categorie A e B ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Rideterminazione della dotazione organica per fissare il numero delle assunzioni obbligatorie da fare, ed effettuarle VIGILI DEL FUOCO Stipula di convenzioni per avvalersi dei vigili del fuoco per i piani di emergenza e protezione civile.

Di Imu. Le istruzioni dell' Anci Emilia-Romagna sulla legge di conversione.

Rifiuti con Tares «semplificata»

Cinque prelievi sui rifiuti nel 2013 e rischio contenzioso per i fabbricati rurali. Sono le novità più rilevanti contenute nella circolare del 29 ottobre 2013 con la quale l' Anci Emilia-Romagna commenta le modifiche apportate dalla legge 124/2013, di conversione del DI 102/2013.

Queste modifiche risolvono alcuni problemi interpretativi ma disegnano un quadro applicativo caotico che autorizza nel 2013 l'applicazione di cinque prelievi diversi: Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares integrale e Tares semplificata.

Una scelta da ponderare tenendo conto sia di quanto già fatto per applicare la Tares, sia delle incertezze collegate all'applicazione dei vecchi regimi (Tarsu, Tia 1, Tia 2), sia infine del fatto che la nuova Tari prevista dalla legge di stabilità 2014 è sovrapponibile quasi integralmente alla Tares.

È preferibile, quindi, optare per la Tares semplificata (DI 102/2013), non essendoci l'obbligo di approvare il piano finanziario né di articolare le tariffe delle utenze domestiche per numero dei componenti della famiglia. Posizione condivisibile anche per evitare problemi nella riscossione con F24 (a quanto pare il codice Tarsu 3920 non è utilizzabile senza convenzione con l'Agenzia delle Entrate).

L' Anci regionale è inoltre molto critica sull' articolo 2 comma 5-ter, che dispone la retroattività quinquennale delle domande per ottenere la ruralità dei fabbricati. Una norma qualificata come interpretativa ma che in realtà è innovativa e sulla quale si potrebbe pronunciare la Corte Costituzionale per contrasto con il diritto vivente. Conclusione senz' altro condivisibile, anche perché l' efficacia retroattiva è collegata a una semplice dichiarazione e fa scattare il diritto al rimborso di ingenti somme, peraltro sfornite di copertura finanziaria. Senza considerare, poi, che l' annotazione catastale di «ruralità accertata» non attesta che il fabbricato è rurale ma solo che l' istanza presentata è «formalmente» corretta.

G. Deb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



La «promozione»

Dirigenza ai segretari senza nuovi costi

Pasquale Monea Marco Mordenti Con una sentenza del 17 ottobre 2013, il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto l'appartenenza dei segretari comunali e provinciali alla dirigenza della **Pubblica amministrazione**, una questione che da tempo interessa la categoria. Sulla vicenda sono già apparse le prime repliche dell'Aran (si veda l'articolo **pubblicato** sul Sole 24 Ore del 29 ottobre), che alludono a pesanti conseguenze finanziarie e meritano qualche ulteriore considerazione. La decisione trae origine dal ricorso presentato dall'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali (il sindacato più rappresentativo della categoria) che si era vista esclusa dalla negoziazione per il rinnovo del Ccnl di categoria per il quadriennio 2006-2009. Il Tribunale ha confermato la tesi del sindacato, in base a un'ampia serie di indici normativi, a partire dalle stesse procedure di selezione dei segretari tramite concorso pubblico, con l'acquisizione di un'abilitazione concessa dalla «Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica **amministrazione**».

L'aspetto principale che è preso in considerazione, però, attiene alle funzioni esercitate in base al Testo unico e ad altre fonti più recenti (legge anticorruzione). Nella dettagliata ricostruzione normativa, il giudice dimostra che al segretario è stato affidato un ruolo sempre più rilevante di coordinamento dei dirigenti e di garanzia di «buon andamento», per un' **amministrazione** efficiente, trasparente e vicina al cittadino: un ruolo che richiede evidentemente un'adeguata qualificazione professionale e una collocazione apicale all'interno della struttura.

Appare chiara, quindi, l'intenzione del legislatore di assimilare la figura professionale dei segretari alla dirigenza della Pa, anche se in un'area autonoma di contrattazione.

Alle disposizioni normative sopra indicate (che la sentenza definisce «precise» e «inequivocabili») si aggiunge la disciplina contrattuale, anch'essa significativa, applicabile in caso di mobilità tra pubbliche amministrazioni: sarebbe quanto meno illogico che il segretario, se accedesse alla mobilità, lo facesse da dirigente, senza esserlo. Non appaiono peraltro condivisibili i timori dell'Aran sugli effetti della sentenza, a meno di voler rimettere in discussione la regolarità delle procedure finora seguite e degli atti adottati.

È incomprensibile, inoltre, la considerazione che l'inquadramento dei segretari all'interno della classe dirigenziale della Pa possa produrre un aumento di spesa, perché in realtà la loro retribuzione resta



quella prevista contrattualmente. La sentenza non introduce alcuna novità neppure con riferimento all'istituto del «galleggiamento» che consente al segretario, indipendentemente dalla sua categoria di appartenenza, di avere un trattamento economico non inferiore al dirigente che lo stesso coordina: questo istituto, riguardando solo la retribuzione di posizione, è da sempre pacificamente applicato anche nei piccoli Comuni, naturalmente con riferimento non ai dirigenti ma ai responsabili titolari di posizione organizzativa.

Dalla sentenza non deriva dunque alcuna spesa a carico della finanza pubblica.

Al contrario, il giudice si è basato proprio sull'ordinamento già esistente (normativo e contrattuale). La sentenza serve semmai ad aiutare i segretari a svolgere il loro ruolo in modo proficuo per gli enti e per le comunità locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

I vincoli. Monitorata la compatibilità.

I controlli della Pa per il cambio sede

IL NULLA OSTA Prima di permettere il trasferimento l'**amministrazione** deve verificare la regolarità.

Simone Pisani Il trasferimento di sede di un'attività commerciale, ferme restando le specifiche normative assunte o da assumere in sede regionale, richiede un'autorizzazione da parte della **pubblica amministrazione** o comunque una comunicazione alla Pa.

Quindi, ai fini del trasferimento di un esercizio occorre, in primo luogo, verificare la compatibilità urbanistico-territoriale della nuova ubicazione prescelta. E, infatti, le prescrizioni contenute nei piani urbanistici - rispondendo all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio - possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2060/2012).

In sede di rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, l'**amministrazione** terrà, pertanto, conto degli aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei **locali** in cui si andrà a svolgere l'attività commerciale, con la conseguenza che l'**amministrazione** potrà legittimamente negare il trasferimento di sede di un esercizio ove sussistano ragioni di abusivismo o di non conformità del fabbricato rispetto alle prescrizioni urbanistiche.

In generale, dunque, l'esercizio di un'attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei **locali** in cui viene svolta l'attività (Consiglio di Stato, sezione V - sentenza n. 5590/2012).

Le autorizzazioni Le future liberalizzazioni in materia di tutela della concorrenza porteranno le Regioni ad assumere specifiche normative che, quantomeno, agevolino l'ottenimento delle autorizzazioni commerciali. Le autorizzazioni (richieste dal Dlgs 114/1998, in forma espressa o tacita, per le medie e grandi strutture di vendita) rappresentano uno degli elementi essenziali di un'azienda commerciale. Il passaggio di gestione o di proprietà di un'azienda commerciale, come recentemente precisato dalla giurisprudenza, reca in sé anche il diritto al trasferimento della relativa autorizzazione e la facoltà per il subentrante di continuare l'attività, se in possesso dei prescritti requisiti (Consiglio di Stato, sentenza n. 3035/2011).

I giudici amministrativi hanno anche precisato che, una volta che un'azienda sia stata trasferita a un



terzo, la pubblica amministrazione dovrà procedere alla voltura dell' autorizzazione in favore dell' acquirente, non potendo in alcun caso subordinare il subingresso al consenso del cedente e originario intestatario del titolo (Consiglio di Stato sezione V, sentenza n. 853/1988).

Il "valore" del titolo abilitativo è, ad ogni modo, direttamente connesso agli altri elementi che costituiscono l' esercizio commerciale. Il valore di un' azienda muta al variare di diversi parametri, tra i quali rilevante è l' ubicazione dell' esercizio: e difatti, a parità di superficie, un esercizio collocato su una viabilità ad ampio scorrimento avrà maggiore capacità di attrarre clientela. In tale ottica, il trasferimento della sede dell' azienda può contribuire a migliorare le capacità di reddito dell' impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Nuovi insediamenti. Limiti all' avvio delle attività e applicazione dei principi nazionali.

Piani urbanistico-edilizi: niente freni al commercio

Programmazione edilizia ed economica con iter paralleli.

Guido Inzaghi La pianificazione urbanistica non può essere utilizzata come un freno alla liberalizzazione delle attività commerciali. Il principio è stato ribadito di recente con la sentenza del Tar Milano n. 2271/2013. I giudici amministrativi hanno chiarito che la pianificazione territoriale non ha il potere di introdurre limitazioni all' insediamento di nuove attività.

Fin dalla fase di pianificazione l' inserimento sul territorio di complessi commerciali di ampie dimensioni segue due percorsi autorizzativi: quello urbanistico-edilizio e quello commerciale. La costruzione dei complessi commerciali, quindi, oltre a dover passare necessariamente per il rispetto delle norme urbanistiche locali (ricorrendo quasi sempre alla pianificazione urbanistica attuativa), deve anche rispettare gli scenari di sviluppo o qualificazione della rete di vendita delineati dagli strumenti di programmazione commerciale.

Da un lato, infatti, c' è l' esigenza di garantire che lo sviluppo del territorio si svolga in maniera ordinata, dall' altro che le nuove strutture commerciali rispettino le previsioni sulle garanzie dei servizi commerciali, la valorizzazione della rete distributiva, la ponderazione dell' offerta commerciale e così via.

Sia i percorsi autorizzativi (edilizio e commerciale) di ciascun singolo intervento che le forme pianificatorie a monte (urbanistica e commerciale) non possono essere sordinate tra di loro. Diversamente, si correrebbe il rischio di costruire edifici di rilevanti dimensioni destinati a restare vuoti fino a quando gli iter per il rilascio delle autorizzazioni commerciali non si concludano.

Il coordinamento tra le forme di pianificazione e programmazione però, si presenta molto delicato. Spesso infatti, accade che previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica incidano su quella commerciale, prevedendo - ad esempio - limiti territoriali all' inserimento di nuove strutture commerciali. Ma questi interventi si scontrano con i principi di liberalizzazione introdotti dalla Direttiva Bolkestein e recepiti in Italia con il Dlgs 59/2010, risolvendosi in misure anticoncorrenziali, sempre sanzionate dalla giurisprudenza, compreso appunto il Tar Milano.

L' evoluzione normativa La liberalizzazione nel settore commerciale ha seguito un tortuoso percorso, spesso connotato da contrasti tra le previsioni regionali e la disciplina nazionale. Infatti, a seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, la materia del commercio è stata ricondotta alla competenza



legislativa delle Regioni. Questa, tuttavia, deve essere armonizzata con la tutela della concorrenza, di competenza statale (Corte costituzionale, sentenza n. 150/2011).

La principale disposizione nazionale a tutela della concorrenza è ora l' articolo 3 del DI 223/2006, secondo cui le piccole, medie e grandi strutture di vendita e le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza limiti e prescrizioni, quali il rispetto di distanze tra esercizi, il contingentamento dei titoli, vincoli merceologici e altri.

Su questo assetto è dapprima intervenuto l' articolo 35 del DI 98/2011 che ha previsto che le attività commerciali e di somministrazione, incluse nei Comuni classificati dalle Regioni come «turistici» o «città d' arte», non fossero tenute al rispetto di orari di esercizio, né dell' obbligo di chiusura domenicale o festiva.

Successivamente è intervenuto il DI 138/2011, che ha introdotto un generale principio di liberalizzazione, secondo il quale Comuni, Province, Regioni e Stato - entro il 30 settembre 2012 - avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l' iniziativa economica è libera ed «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge».

Con il decreto salva-Italia (DI n. 201/2011) la liberalizzazione degli orari è stata poi estesa a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Da ultimo è intervenuto il DI 1/2012, che ha disposto l' abrogazione, a decorrere dall' entrata in vigore di determinati regolamenti del Governo (ad oggi non ancora emanati), delle norme che impongono limiti non giustificati all' avvio di attività economiche e che, ancor più, prevede che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all' esercizio delle attività economiche sono comunque da interpretare ed applicare in senso tassativo e proporzionato alle finalità di interesse generale, alla stregua del principio per il quale l' iniziativa economica privata è libera, dando a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni il termine del 31 dicembre 2012 per adeguarsi. La strada delle liberalizzazioni è dunque chiaramente tracciata.

È ora dovere e responsabilità delle amministrazioni locali darvi attuazione senza costringere i privati a passare per la via del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le tappe L' affermazione del principio di liberalizzazione nel commercio LA DISCIPLINA L' evoluzione della normativa di livello nazionale sul commercio 01 | Nessun limite per attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 3, DI 223/2006 02 | Eliminazione dei limiti di orari di esercizio e di chiusure obbligate per le attività commerciali e di somministrazione nei Comuni turistici Articolo 35, DI 98/2011 03 | Introduzione di un generale principio di liberalizzazione: è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Necessità di adeguamento dei propri ordinamenti da parte di Comuni, Province, Regioni e Stato DI 138/2011 04 | Estensione degli effetti della liberalizzazione, in termini di orari, ad una fascia più ampia: eliminazione dei limiti di orario anche ai Comuni non turistici DI 201/2011 05 | Abrogazione di norme che impongono limiti non giustificati all' avvio di attività economiche.

Interpretazione tassativa e non estensiva dei divieti, restrizioni, oneri o condizioni all' esercizio delle attività economiche. Entro il 31 dicembre 2012 Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dovevano adeguarsi a questi principi DI 1/2012 LE PRONUNCE Le sentenze recenti della Corte costituzionale che hanno bocciato leggi regionali 01 | La sentenza 65/2013 ha dichiarato incostituzionale l' articolo 3 della legge del Veneto 30/2011, perché dettava limitazioni e restrizioni per gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio 02 | La sentenza 27/2013 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 80 ed 81 della legge della Toscana 28/2005 03 | La sentenza 38/2013 ha dichiarato l' illegittimità degli articoli 5 e 6 della legge provinciale di Bolzano 7/2012, il cui scopo - tra l' altro - era di introdurre nell' ordinamento provinciale i principi di liberalizzazione, in quanto, nonostante l' intento la legge ha introdotto restrizioni al libero esplicarsi dell' attività commerciale e si presta a reintrodurre limiti e vincoli in tema di orari.